

Punto Sicuro

Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.

RICERCA tutte le parole frase esatta Ricerca avanzata	Consiglia <input type="checkbox"/> 1 STAMPA PDF	NEWSLETTER
APPROFONDIMENTI D. Lgs. 81/2008 D.M. 10 marzo 1998 D.M. 388/2003 I dossier di PuntoSicuro	<p style="text-align: center;">Anno 14 - numero 2776 di giovedì 19 gennaio 2012</p> <h2 style="text-align: center;">Il committente di lavori edili: definizioni e compiti</h2> <p style="text-align: center;">Definizioni e compiti del committente di lavori edili secondo la normativa e la giurisprudenza, l'individuazione del committente nei reati edili e il committente/responsabile dei lavori "di fatto". Di Rolando Dubini.</p> <p style="text-align: center;">Pubblicità</p> <p>Milano, 13 Gen - Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 e nell'ambito di applicazione del titolo IV Capo I dello stesso decreto il committente è il "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"; inoltre "nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto".</p> <p>Secondo il Ministero del lavoro (<i>Circ. Min. Lav. n. 41/1997</i>) il «committente» deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Quindi, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori, come precisato nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.</p> <p>Il Ministero stesso precisa che il committente non è obbligato a nominare il responsabile dei lavori, ma è una scelta del tutto "discrezionale" che per il committente, scegliendo un lavoratore subordinato o lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale, "cui affidare alcuni incarichi quali progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dalla legge rappresenta una mera facoltà e non un obbligo". Difatti gli adempimenti previsti sono indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.</p> <p><i>Il Ministero del lavoro ha inoltre opportunamente precisato che questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese). In secondo luogo, va precisato che "il committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.</i></p> <p style="text-align: center;">Pubblicità</p> <div style="text-align: center;">  <p>Sicurezza sul lavoro - Progetto Sicurezza Cantieri (P.S.C.) - Versione 4.0 Software per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del fascicolo tecnico per la gestione dei compiti nei cantieri edili</p> </div> <p>L'individuazione del committente nei reati edili La sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 15926 del 16 aprile 2009 (Ud. 24 feb. 2009) Pres. Onorato Est. Petti Ric. Damiano enuncia un principio giuridico rilevante in materia di individuazione del committente: "in tema di reati edili, l'individuazione del committente dei lavori, quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio: dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente; dalla presenza sul luogo dei lavori al momento del sopralluogo".</p>	Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail: <input type="text"/> <input type="text"/> Iscriviti
AGGIORNAMENTI Ultime novità banca dati Gli articoli più letti		ACCESSO ALLA BANCA DATI Username: Password: LOGIN: clicca per accedere
PUBBLICITA' Pubblicità su PuntoSicuro Statistiche di PuntoSicuro Servizio Ufficio Stampa		BANCADATI NORMATIVA Registrazione e abbonamento Cosa offre e quanto costa Rinnova l'abbonamento
Banca dati sicurezza lavoro I dossier di PuntoSicuro Decreto 81 salute e sicurezza sul lavoro Eventi della sicurezza Newsletter PuntoSicuro Presentazione PuntoSicuro Pubblicità PuntoSicuro RSPP e lavoratori: accordi Stato-Regioni per la formazione Cantieri temporanei e mobili Carrelli elevatori Data certa Decreto 388 pronto soccorso Decreto sicurezza antincendio Defibrillatori Formazione obblighi Igiene alimentare HACCP Lavoro al videoterminale Legge 123 sicurezza sul lavoro Movimentazione carichi Rumore Vibrazioni meccaniche Formazione multimediale sulla sicurezza Le vignette Campagna no alcol Contatti PuntoSicuro Privacy Redazione di PS		CALENDARIO Gli eventi della sicurezza
		CORSI DI FORMAZIONE RSPP - aggiornamenti - CORSO RES... Venezia, 30/01/2012 Rischio Elettrico - CORSO RESPON... Venezia, 30/01/2012 RLS - AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE Trento, 30/01/2012 RLS - AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE Trento, 30/01/2012 HACCP - Corso HACCP per addetti ... Roma, 30/01/2012 vedi tutti i corsi Finanza agevolata Tutte le informazioni e le news sulla finanza agevolata. www.creaconsulting.eu

La vicenda processuale riguarda la condanna penale del "responsabile della violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e dei reati satelliti relativi alle costruzioni in cemento armato, per avere realizzato un capannone con base in cemento armato senza alcun permesso di costruire e senza un progetto redatto da un tecnico qualificato". I giudici del merito ritenevano l'imputato personalmente responsabile, sia perché comproprietario del suolo su cui il capannone insisteva, sia perché abitava in quella stessa area e per tale ragione non poteva avere ignorato la presenza del manufatto, aveva inoltre accompagnato gli investigatori al momento dell'accertamento ed aveva accettato la custodia dell'immobile. L'imputato ricorre per Cassazione lamentando: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché 2) violazione dell'art. 350 c.p.p., commi 5 e 6 e art. 191 c.p.p. e 3) travisamento della massima d'esperienza in forza della quale della costruzione si avvantaggerebbe il proprietario del suolo: assume in definitiva che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe su indizi equivoci ed in parte travisati nonché su informazioni assunte dagli operanti sul luogo dell'accertamento da parte dell'indagato, informazioni che potevano essere utilizzate solo per la prosecuzione delle indagini.

Il ricorso viene respinto e dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. La Suprema corte sottolinea che "in tema di reati edilizi, l'individuazione del committente dei lavori, quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio: dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente; dalla presenza sul luogo dei lavori al momento del sopralluogo" e "la valutazione di tali indizi si sottrae al sindacato di legittimità in quanto comporta un giudizio di merito che non contrasta né con la disciplina in tema di valutazione della prova né con le massime di esperienza".

La Cassazione nega che i giudici del merito abbiano fondato la responsabilità sulla base delle informazioni acquisite dall'imputato sul luogo dell'abuso, circostanza questa che se vera e provata avrebbe reso la decisione illegittima per violazione di legge, il codice di procedura penale vieta di porre a fondamento della condanna eventuali dichiarazioni spontanee dell'indagato.

La sentenza evidenzia invece che "lo stesso ricorrente alla pagina 4 del ricorso riconosce, dandone atto, che nessuna informazione o indicazione era stata a lui richiesta relativamente alla proprietà del fondo o alla persona del committente" e "d'altra parte, dalla sentenza di primo grado risulta che il geometra ... dell'ufficio tecnico del Comune di ... aveva effettuato accertamenti catastali rilevando che la proprietà del suolo apparteneva all'attuale ricorrente ed alla di lui moglie" e che "la presenza del prevenuto sul luogo dei lavori è stata obiettivamente constatata dagli stessi agenti operanti" cui "sul luogo dell'abuso si è solo chiesta la disponibilità ad assumere la veste di custode ed in quell'occasione ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando anche in tal modo il proprio interesse alla costruzione".

Il Committente/Responsabile dei lavori/Direttore dei lavori "di fatto"

La sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 09 settembre 2009, n. 35021 - [Committente di fatto](#).

La vicenda processuale riguarda l'operaio T.A. che, mentre era intento a lavori di edificazione di una cappella funeraria nell'interesse di due anziane signore L.P. e L.C., era precipitato al suolo da una impalcatura, riportando lesioni che lo avevano tratto a morte. Nella immediatezza dei fatti i parenti del deceduto T.M. e Tr.Ma. avevano dichiarato di avere trovato il congiunto in terra vicino al suo ciclomotore, al fine di fare apparire le lesioni come conseguenza di un incidente stradale, ma in seguito, verificatosi il decesso, avevano riferito che la vittima era caduta mentre era intenta ad eseguire quei lavori edili.

Le indagini preliminari avevano appurato che la vittima era stata assunta su interessamento del "geometra" M.F., nipote delle committenti L., "e che il medesimo M. si era interessato dell'andamento dei lavori".

Al M., imputato del reato principale di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni, era stato contestato "quale responsabile del cantiere nonché promotore dell'attività edilizia finalizzata alla costruzione di due cappelle cimiteriali...", di aver cagionato la morte del predetto lavoratore per colpa, in particolare non provvedendo ad adottare "su tutti i lati della costruzione adeguate impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e/o cose...". Ai due T. si era contestato di avere, dopo il sinistro, fornito "dichiarazioni contrarie alla realtà ed idonee ad intralciare, ostacolare e ritardare le investigazioni tese all'identificazione del responsabile del cantiere presso cui il T.A.... lavorava", commettendo il reato di favoreggiamento personale, reato peraltro non infrequente nelle vicende relative ad [infortuni sul lavoro](#).

Nel confermare la condanna di primo grado i giudici dell'appello rilevavano, quanto al M. imputato principale che, così come già evidenziato dal primo giudice, egli, geometra e nipote delle anziane committenti, "dopo essersi interessato per il reperimento della manodopera, andava in concreto a controllare lo stato di

avanzamento delle opere, provvedeva al pagamento degli operai talvolta addirittura con propri assegni, veniva considerato dagli stessi operai il direttore dei lavori..."; e ritenevano che "il ponteggio non era a norma ...".

Quanto ai due parenti della vittima e imputati minori, rilevavano, a fronte delle censure di tali due appellanti, che il delitto di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), è reato di pericolo e che essi "fossero ben consapevoli del reale svolgimento dei fatti ed avessero volutamente mentito alle autorità per evitare che l'infortunio... fosse oggetto di indagini e di accertamenti che potessero portare alla individuazione dei responsabili...". Tutti gli imputati sono ricorsi alla Cassazione.

L'imputato principale denuncia:

a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in quanto "la motivazione della sentenza impugnata risulta radicalmente inficiata... dall'effettivo esito dell'esame testimoniale reso dal sig. L.M..., poiché dal confronto con l'atto processuale in questione inevitabilmente emerge come la incompatibilità logica che affligge la parte motiva della pronuncia riguarda proprio il primo dei suoi presupposti fondamentali: la pretesa sussistenza, cioè, in capo all'odierno imputato, della qualifica di geometra..." Da quelle dichiarazioni "emerge, più in particolare, ... come il testimone escusso non avesse, invero, alcuna certezza circa la qualifica professionale" del M., e che questi "non abbia mai rivestito la qualifica di geometra, né, tantomeno, si sia mai occupato di dirigere cantieri per la costruzione di opere edili, risulta inequivocabilmente provato dal suo diploma di perito industriale capotecnico...";

b) vizi di violazione di legge e di motivazione. Richiamate le dichiarazioni rese dai testi L.M. ed C.A., rileva che "il M. non si fosse mai preoccupato di reperire la manodopera necessaria ad effettuare il lavoro, limitandosi, invece, per conto delle anziane zie, soltanto al conferimento del relativo incarico al L. ed al C...";

c) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 589 c.p., e D.P.R. n. 164, artt. 16 e 24.

"A tutto voler concedere - rileva il ricorrente - ... deve osservarsi che il fatto di ritagliare in capo all'imputato il ruolo attivo di **direttore dei lavori** non significhi, per ciò solo, che possa dirsi individuato il presupposto sufficiente a giustificare la condanna dello stesso...; in linea di principio, essendo posto sempre in capo all'appaltatore o al lavoratore autonomo il dovere di sicurezza, né il committente, né il direttore dei lavori per conto del committente possono essere chiamati a rispondere degli infortuni verificatisi nell'ambito dell'impresa appaltatrice o nell'ambito del lavoro autonomo, non essendo titolare della corrispondente posizione di garanzia...".

In definitiva, secondo la difesa, dovendo ritenersi che nella specie sia intervenuto un contratto di appalto - "tra il M. (che interveniva per conto delle due committenti...) ed il L..." - "pur a voler attribuire all'imputato M. il ruolo di direttore di fatto dei lavori in rappresentanza delle anziane zie, occorrerà riconoscere che lo stesso, nella sua qualità di rappresentante del committente sul cantiere, si è limitato - per conto di quest'ultimo - ad esercitare quel diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato che l'art. 1662 c.c., proprio al committente esplicitamente riconosce...", ammettendo però un ruolo di direttore dei lavori di fatto.

I due imputati minori sostengono tra l'altro che le loro dichiarazioni "non risultavano idonee, neanche in astratto, ad intralciare il corso della giustizia...".

I ricorsi dei due imputati minori danno luogo ad una per la quale la sentenza di condanna da loro impugnata va annullata senza rinvio nei loro confronti, perché estinto il reato per prescrizione.

Mentre invece il ricorso dell'imputato principale M.F., viene respinto in quanto infondato.

La suprema corte rileva che "non illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto che tale imputato **assolvesse alle mansioni di "direttore dei lavori di fatto..."**, ricordando che egli (e non assume, evidentemente, alcun decisivo rilievo la circostanza della sua qualifica professionale, "geometra" o "perito industriale capotecnico"), "portatore di un interesse legato alla richiesta delle anziane zie, dopo essersi interessato per il reperimento della manodopera, andava in concreto a controllare lo stato di avanzamento delle opere, provvedeva al pagamento degli operai talvolta addirittura con propri assegni, veniva considerato dagli stessi operai il direttore dei lavori...".

La sentenza di primo grado rileva che "è... provato che egli ha in concreto diretto i lavori: si è reso promotore della realizzazione dell'opera, ha contattato gli operai..., ha provveduto al loro pagamento per il tramite del L.... e ha ammesso di essersi recato sul cantiere per controllare i lavori...; lo stesso M. in sede di interrogatorio riferisce di aver pagato con assegni del suo conto corrente gli operai e di essersi recato presso il cimitero di ... per verificare la consistenza dei lavori".

La Cassazione conferma che "correttamente lo stesso primo giudice ha rilevato che **"diventa del tutto irrilevante che non fosse il formale direttore dei lavori, se solo si consideri che la responsabilità per l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale"**, e perciò "egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate...".

D'altronde, e qui la Cassazione affonda il colpo in maniera pesante enucleando il concetto di committente di fatto, “**quand'anche si volesse ritenere che il ricorrente abbia agito solo quale longa manus delle committenti anziane zie (come egli sembra prospettare), su di lui, quale committente di fatto, pure incombevano gli obblighi di cui al combinato disposto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 6, art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)**” [ora artt. 89 e 90 D.Lgs. n. 81/2008]. L'argomentare dei giudici del merito, dunque, si appalesa congruo ed immune da vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi.

Nei prossimi giorni, PuntoSicuro, pubblicherà come completamento a questo articolo un approfondimento sul **Responsabile dei lavori**.

Rolando Dubini, avvocato in Milano.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[<- Sommario del numero](#)

Consulta gli [ARTICOLI CORRELATI](#)

[>>](#)

Commenti alla pagina.

Nessun commento attualmente presente.



[Esegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca](#)

Nome e cognome:

(obbligatorio)

E-Mail (solo per ricevere l'avviso di risposta)

Inserisci il tuo commento:

- Ho letto e approvato la [policy dei commenti](#). Il post che sto inserendo non contiene offese e volgarità, non è diffamante e non viola le leggi italiane.

Lascia commento

Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro.

13/01/2012 - [Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 44844 del 21 dicembre 2010 \(u. p. 27 ottobre 2010\) - Pres. Marzano – Est. Brusco– P.M. Gialanella - Ric. B. G. - Il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori allorquando in posizione di supremazia impartisce agli stessi con continuità ordini e direttive anche in materia di sicurezza.](#)

Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di [Mega Italia Media](#).

I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erranee.

È la rivista ufficiale [Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro](#)

È sito segnalato dai servizi di documentazione [INAIL](#) e [ISPESL](#) come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.

Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562

Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto ([contattaci](#)) - [Privacy Policy](#)

Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro [cliccare qui](#), per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter [cliccare qui](#)

Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825

produce corsi multimediali e in [e-learning](#) per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Realizzato con il [content management system](#) DynDevice WCMS